APPROFONDIMENTO CIVILE

Compensi legali, senza diffida non decorrono gli interessi (Cass. n. 10267/2025)

Data pubblicazione: 19/05/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Torniamo ad occuparci di compensi professionali degli avvocati, questa volta con una questione di non poco conto, da quando decorrono gli interessi legali sugli stessi?

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

A fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 10267 del 18 aprile 2025**, affermando un principio che dovrebbe ormai essere scolpito nei codici e nei post-it degli studi legali: nei crediti derivanti da **prestazioni professionali rese da un avvocato**, **gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora** – e non dal momento in cui il giudice liquida la somma.

In altre parole, **l'interesse legale (e, nei casi previsti, anche quello commerciale) comincia a maturare dal momento in cui il debitore riceve la richiesta, sia essa giudiziale o stragiudiziale.**

La giurisprudenza ha infatti chiarito che in caso di domande per compensi forensi, **gli interessi spettano dalla data della messa in mora**, che può coincidere con l'invio di una diffida, con la PEC di sollecito o – in mancanza d'altro – con l'atto introduttivo del giudizio. Non conta **quando** il giudice decida quanto pagare, ma **quando il cliente viene ufficialmente invitato a pagare.**

CONCLUSIONI

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Altro che decorrenza automatica degli interessi: **qui serve una diffida, una PEC, una domanda giudiziale. Insomma, un bel "mi devi pagare", messo nero su bianco.**

Avv. Laura Buzzerio

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati